

COMUNE DI	OSASCO	
ANNO	<b>2024</b>	
POPOLAZIONE (abitanti)	<b>1.151</b>	
CLASSE	<b>B</b>	
VALORE SOGLIA	<b>28,60%</b>	
SPESA PERSONALE rendiconto anno 2022 al netto di IRAP	<b>190.302,53 €</b>	
MEDIA ENTRATE CORRENTI anni 2020, 2021 e 2022 al netto FCDE anno 2019	<b>957.035,55 €</b>	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	<b>19,88%</b>	
CAPACITA' ASSUNZIONALE	<b>83.409,64 €</b>	
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNUI (2020-2024)	<b>34,00%</b>	
MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	<b>62.058,57 €</b>	
Resti assunzionali	<b>- €</b>	
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	<b>62.058,57 €</b>	
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	<b>NO</b>	

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.  
 $957.035,55 \times 28,60\% = 273.712,17$   
 $273.712,17 - 190.302,53 = 83.409,64$

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Spesa del personale anno 2018 (come determinata ai sensi art. 2)  $177.310,21 \times 35\% = 62.058,57$

la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, 296.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento